

Corte di Cassazione S.U. civ. – 12 febbraio 2010, n. 3242 – Pres. Elefante – Rel. Merone

Imposte e tasse - Tasse automobilistiche – Prescrizione - Cartella esattoriale – Opposizione dinanzi al Giudice di pace – Difetto di giurisdizione – Materia del contendere – Legittimità della pretesa tributaria – Cognizione del giudice tributario

Sono devolute alla cognizione del giudice tributario le controversie in materia di prescrizione delle tasse automobilistiche.

Infatti, ad eccezione degli atti dell'esecuzione, la giurisdizione del giudice tributario si estende ad ogni questione concernente la legittimità della pretesa tributaria, ivi compresa, quindi, l'eccezione di prescrizione, in quanto fatto estintivo della obbligazione.

FATTO E DIRITTO

Il sig.(omissis), con atto di citazione del 4.6.2008, eccependo l'intervenuta prescrizione, ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace di Palermo, avverso una cartella esattoriale con la quale gli veniva richiesto il pagamento di una tassa automobilistica relativa all'anno 2000.

Il giudice di pace adito, ritenutosi competente, sul rilievo che la controversia non ha ad oggetto una lite tributaria, ma la prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione, ha accolto nel merito la domanda.

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della citata sentenza, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

La materia del contendere non riguarda gli atti dell'esecuzione ma la legittimità della pretesa tributaria.

Pertanto, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "L'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione" (Cass. 23832/2007; conf. 16289/2007).

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice tributario, competente per territorio, per il relativo giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, considerato che gli arresti giurisprudenziali citati, che hanno fatto chiarezza sulla questione di giurisdizione sono relativamente recenti.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale competente per territorio e compensa le spese dell'intero giudizio.